



Aimen 1 e 2

Associazione Italiana Neoplasie Endocrine Multiple di tipo 1 e 2

ALLEGATO "A" AL N. 47305/9917 DI REPERTORIO

STATUTO

Art. 1) E' costituita a Collegno con sede in Corso Francia n. 220/a la "ASSOCIAZIONE PER GLI STUDI E RICERCHE SULLE NEOPLASIE ENDOCRINE MULTIPLE DI TIPO 1 E 2 - SIGLABILE "AIMEN 1 & 2", regolata dal presente statuto e, in quanto non disponga, dal codice civile e dalle vigenti leggi.

Art. 2) Scopi

L'Associazione ha come scopo:

- a) di promuovere studi e ricerche nel settore delle Neoplasie Endocrine Multiple di Tipo 1 e di Tipo 2;
- b) di organizzare corsi didattici e seminari periodici per l'aggiornamento del personale medico e paramedico che opera in reparti ospedalieri od universitari, oltre che dei medici pratici;
- c) di divulgare risultati di attività di ricerca o di messa a punto dottrinale nel campo relativo, attraverso pubblicazioni, conferenze, dibattiti pubblici;
- d) di aiutare finanziariamente, mediante contributi e rimborsi spese, studiosi che vogliono partecipare a convegni, congressi o corsi di qualificazione in sedi qualificate, anche all'estero, o per effettuarvi periodi di studio.

Art. 3) Rapporti con altre istituzioni o associazioni

L'Associazione può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata, nell'ambito degli scopi statutari, oppure associarsi con altre istituzioni aventi analoghi scopi o indirizzi di ricerca.

Art. 4) L'Associazione non ha fini politici ed esclude qualsiasi scopo di lucro.

Art. 5) Soci

- a) soci fondatori sono i firmatari dell'atto costitutivo dell'Associazione
- b) soci ordinari sono tutti coloro che, a seguito di una domanda scritta, vistata da due soci e corredata di curriculum, sono accolti con unanime approvazione del Consiglio Direttivo. Nella richiesta l'aspirante socio ordinario si impegna ad operare attivamente nelle iniziative dell'Associazione
- c) soci onorari sono quelle persone od enti che hanno acquisito particolari benemerienze di ordine culturale, sociale o finanziario a favore dell'Associazione. I soci fondatori ed ordinari sono tenuti a pagare una quota associativa annua secondo un ammontare e secondo modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

Art. 6) La partecipazione all'Associazione si intende rinnovata di anno in anno. Si considera dimissionario il socio che non provveda al versamento della propria quota annuale entro e non oltre il trenta aprile dell'anno successivo, oppure che ne faccia esplicita richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

Art. 7) L'esclusione del socio per gravi motivi, ai sensi dell'art. 24 c.c., è di competenza del Consiglio Direttivo. E' pure di competenza del Consiglio Direttivo l'esclusione del socio qualora non sia in condizioni di operare attivamente e sistematicamente nelle iniziative dell'Associazione. I soci recedenti od esclusi e che, comunque, abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono ripetere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul suo patrimonio.

Art. 8) Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dalle quote dei soci;
- da contribuzioni pubbliche o private;
- dai proventi delle iniziative culturali o di ricerca;
- da altre fonti.

Art. 9) Sono organi dell'Associazione:

- a) l'assemblea dei soci
- b) il Consiglio Direttivo
- c) Il Presidente
- d) Il Segretario Tesoriere

Art. 10) L'Assemblea è costituita da tutti i soci di cui all'art. 5) ed è ordinaria o straordinaria. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno dal Consiglio Direttivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Ad essa devono essere sottoposti:

- a) la relazione del Consiglio Direttivo sull'andamento dell'Associazione;
- b) il bilancio dell'esercizio sociale;
- c) la nomina del Consiglio Direttivo;
- d) l'eventuale nomina di un Comitato Scientifico per la ricerca e la progettazione, i cui membri possono anche non essere soci.

L'assemblea Straordinaria è convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, o quando gliene sia fatta richiesta scritta motivata e sottoscritta da almeno un terzo degli associati.

Art. 11) Le convocazioni delle assemblee sono fatte mediante lettera raccomandata spedita a ciascuno dei soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione.

Art. 12) Ogni socio ha diritto ad un voto. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono prese a maggioranza assoluta di voti e con la presenza di almeno la metà dei soci, in prima convocazione; in seconda convocazione, che può essere tenuta nello stesso giorno, ma almeno ad un'ora di distanza, le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti. Le assemblee straordinarie delibereranno con il voto favorevole di almeno un terzo degli associati tanto in prima che in seconda convocazione.

Art.13) L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri. Il Consiglio Direttivo è nominato per tre anni e ad esso spettano indistintamente tutti i poteri sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, con facoltà allo stesso di delegare i poteri stessi al Presidente. Fra i suoi membri il Consiglio Direttivo sceglie un Presidente ed un Segretario-Tesoriere. Al Presidente spettano la firma e la rappresentanza dell'Associazione in giudizio e di fronte ai terzi. Il Segretario -Tesoriere curerà la riscossione di tutte le entrate dell'Associazione e rilascerà valida quietanza, provvederà ai pagamenti e curerà la tenuta della contabilità. I valori a lui affidati saranno depositati in c/c presso un Istituto di Credito al nome dell'Associazione. Su detto c/c potranno operare i Consiglieri che avranno depositato la loro firma presso l'Istituto di Credito.

Art.14) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o su richiesta di due Consiglieri. Per la validità della riunione occorre l'intervento della maggioranza dei Consiglieri. Esso è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Consigliere più anziano di età, in caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede.

Art. 15) L'esercizio sociale si chiude al trentun dicembre di ogni anno. Il bilancio, predisposto dal Consiglio è sottoposto alle approvazioni dell'Assemblea.

Art. 16) La durata dell'Associazione è fissata fino al trentuno dicembre duemilatrenta, salvo proroga o anticipato scioglimento.

Registrato a Moncalieri il 23 set. 1998

NS 1638 con L. 252000

E' copia conforme all'originale composta di due fogli

Rilasciata dalla Dott. Renata Pini.